

Rapporto di maggioranza

numero	data	Dipartimento
6653 R1	12 novembre 2014	ISTITUZIONI
Concerne		

**della Commissione della legislazione
sull'Iniziativa parlamentare 23 giugno 2010 presentata nella forma
elaborata da Francesco Cavalli, Jacques Ducry e Werner Carobbio per
la soppressione dell'obbligo di notifica al vescovo dell'apertura di un
procedimento penale a carico degli ecclesiastici da parte dell'autorità
giudiziaria (art. 7 Legge sulla Chiesa cattolica)
(v. messaggio 19 giugno 2012 n. 6653)**

I. PREAMBOLO CRONOLOGICO

L'iniziativa oggetto del presente rapporto risale al 23 giugno 2010 e si riferisce all'art 7 della Legge sulla Chiesa cattolica del 16 dicembre 2002 che sotto il titolo *"Obbligo di notifica dell'Autorità giudiziaria"* allora recitava: *«L'Autorità giudiziaria notifica all'Ordinario l'apertura di un procedimento penale a carico di un ecclesiastico quando l'ipotesi di reato è tale da pregiudicare l'esercizio della funzione»*.

Con messaggio n. 6943 del 6 aprile 2011 il Governo propose la modifica di alcune disposizioni cantonali in materia di procedura civile e di procedura penale e ciò in seguito all'entrata in vigore, il 1° gennaio precedente, del Codice di procedura civile federale (CPC), del Codice di procedura penale federale (CPP), della procedura penale minorile federale e delle norme cantonali di adeguamento alle nuove disposizioni federali. Detto messaggio non contemplava nulla per quanto avrebbe potuto riguardare la legge sulla Chiesa cattolica.

Prima che il Parlamento si pronunciasse su di esso, il 13 settembre 2011 il Consiglio di Stato indirizzò però ai membri del Gran Consiglio, su stimolo del Presidente del Consiglio della magistratura e del Procuratore generale, una lettera aggiuntiva. Nella stessa si segnalava l'opportunità di ulteriori modifiche a nostre leggi e ciò in seguito all'entrata in vigore dell'art 75 cpv. 4 del Codice di procedura penale svizzero che ha conferito ai Cantoni la facoltà di introdurre a favore di autorità obblighi di informazione concernenti procedimenti penali in corso. Tra le modifiche in questione risultava anche quella relativa all'art 7 della legge del 16 dicembre 2002 sulla Chiesa cattolica che si concretizzava nel testo seguente:

«Il procuratore pubblico notifica all'Ordinario, entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale a carico di un ecclesiastico quando l'ipotesi di reato è tale da pregiudicare l'esercizio della funzione.»

Occorre essere quindi coscienti del fatto che qualora il Parlamento si dichiarasse d'accordo con l'iniziativa all'esame, a essere "cancellato" sarebbe l'art. 7 in questa sua più recente versione, che fu approvata dal Gran Consiglio il 4 giugno 2012. Nel suo

messaggio n. 6653 del 19 giugno 2012 sulla iniziativa di Francesco Cavalli e cofirmatari il Governo si riferisce al "vecchio articolo" probabilmente perché ancora non era scaduto il termine di referendum per la decisione presa dal Parlamento quindici giorni prima, decisione che aveva comunque ottenuto l'adesione dell'Esecutivo il 5 giugno 2012.

II. I PUNTI D'APPOGGIO DELL'INIZIATIVA

Le basi sulle quali l'iniziativa poggia si sono rilevate fragili. Lapidario il giudizio espresso dal Consiglio di Stato: l'atto parlamentare si fonda su riferimenti errati. Per ulteriori circostanziate spiegazioni rinviando al messaggio di cui riprendiamo comunque i passaggi chiave di cui condividiamo appieno i contenuti:

- a) il dubbio espresso dai promotori circa il fatto che il Vescovo non rientrerebbe nel concetto giuridico di autorità può essere facilmente sciolto grazie all'art 24 cpv. 1 della nostra Costituzione che conferisce alla Chiesa cattolica apostolica romana e alla Chiesa evangelica riformata lo statuto di personalità giuridica di diritto pubblico. Dal profilo giuridico e istituzionale gli organi della Chiesa cattolica sono corporazioni di diritto pubblico al pari del Comune e del Patriziato. La Diocesi e le parrocchie - alle quali è stata conferita la personalità giuridica di diritto pubblico (artt. 4 e 8 cpv. 1 della legge sulla Chiesa cattolica) - sono assimilabili a corporazioni del diritto pubblico cantonale.
- b) l'affermazione contenuta nell'atto parlamentare secondo la quale l'obbligo di notificare l'apertura di un procedimento penale esisterebbe solo nel caso dei religiosi è errata. Infatti detto obbligo vale qualora un procedimento penale sia aperto nei confronti di un dipendente cantonale o comunale, di un membro del municipio o dell'ufficio patriziale, di un magistrato, di un avvocato, di un notaio, di un fiduciario o di un operatore sanitario.

A ciò si aggiunga, come già ricordato, che dall'entrata in vigore dell'art 75 cpv. 4 del Codice di procedura penale svizzero ai Cantoni è espressamente conferita la facoltà di introdurre obblighi di informazione concernenti procedimenti penali in corso a favore di autorità. È vero - come affermato nell'iniziativa - che questo obbligo nel nostro Cantone non esiste oggi nei confronti di un membro del Consiglio di Stato e la cosa può sorprendere, ma questa non ci pare una ragione sufficiente per "sposare" la tesi di chi intenderebbe sopprimere magari per eccesso di parallelismo l'obbligo di notifica al Vescovo.

III. ALCUNI "PERÒ" MA INSUFFICIENTI

Non ci si può esimere, affrontando la questione sollevata dagli iniziativaisti, dal rilevare come il principio della notifica potrebbe essere ritenuto in conflitto con quello della presunzione di innocenza.

Esso potrebbe inoltre anche essere letto come una "soluzione di comodo" per la Giustizia: la Magistratura, invece di farsi carico della misura che le permetterebbe di privare di libertà (o di limitare la libertà) della persona oggetto di inchiesta per evitarne la recidiva, passa ad altra "autorità" (nel caso specifico all'Ordinario della Curia) che dovrà farsene carico (con una possibilità d'accesso all'incarto dell'inquisito estremamente limitata se non addirittura nulla) quella che potrebbe essere ritenuta una "patata bollente".

Qualora si condividesse una di queste due tesi (o addirittura si condividesse tutt'e due) e si ritenesse quindi ingiustificato il principio della segnalazione, non risponderebbe a logica alcuna che lo stralcio del principio fosse limitato alla segnalazione al Vescovo. Occorrerebbe allargare il ventaglio e cancellarlo anche dai già ricordati altri ambiti (funzionari dello Stato, avvocati, fiduciari, ecc.).

Come detto, l'entrata in vigore dell'art 75 cpv. 4 del Codice di procedura penale svizzero che ha formalmente conferito ai Cantoni la facoltà di introdurre obblighi di informazione concernenti procedimenti penali in corso a favore di autorità fa sì che nella odierna "formula ticinese" non vi sia nulla di stonato.

IV. CONCLUSIONI PER QUANTO CONCERNE LA PROPOSTA DI SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO DI NOTIFICA AL VESCOVO

Per le ragioni sovraesposte la maggioranza della Commissione della legislazione ritiene che non si debba dare seguito positivo all'iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata da Francesco Cavalli, Jacques Ducry e Werner Carobbio per la soppressione dell'obbligo di notifica al Vescovo dell'apertura di un procedimento penale a carico degli ecclesiastici da parte dell'autorità giudiziaria e propone quindi di respingerla.

Occorre poi aggiungere che l'attuale Parlamento ha approvato - come già ricordato - in data 4 giugno 2012 (quindi non un secolo fa!) la modifica dell'art 7 della legge sulla Chiesa cattolica e lo ha fatto con 76 voti favorevoli e un astenuto. All'origine della modifica in questione v'era la condivisibile scelta del Governo di "inquadrare" l'obbligo del Procuratore nel senso di introdurre il dovere di notifica circa la pendenza di un procedimento penale entro il termine di tre mesi dalla sua apertura e non invece "subito e comunque" ma nemmeno soltanto all'apertura formale dell'accusa.

Se corrisponde al vero che le deliberazioni sul tema si svolsero nella forma scritta e che quindi nessuno ebbe la possibilità di prendere la parola, il risultato ci pare di facile interpretazione e non occorre essere veggenti per ritenere altamente improbabile che poco più di due anni dopo gli equilibri si sconvolgano.

V. IL SUGGERIMENTO AGGIUNTIVO DEL NOSTRO GOVERNO

Il Consiglio di Stato, in coda al suo rapporto relativo all'iniziativa, formula la proposta di prevedere in modo esplicito anche nei riguardi della Chiesa evangelica riformata l'obbligo di notifica agli organi della stessa nel caso dell'apertura di un procedimento penale nei confronti dei pastori e dei diaconi e di farlo modificando la legge sulla Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino del 14 aprile 1997 grazie al seguente nuovo articolo:

Art. 5a (nuovo)

Obbligo di notifica di un procedimento penale

Il procuratore pubblico notifica al presidente del Consiglio sinodale, entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale a carico di un pastore o un diacono quando l'ipotesi di reato è tale da pregiudicare l'esercizio della funzione.

In considerazione del fatto che la Costituzione cantonale conferisce la personalità di diritto pubblico anche a detta Chiesa difficile ci pare trovare argomenti che si oppongano a questo auspicio figlio di logico parallelismo. Ecco perché la nostra Commissione lo sottoscrive e lo fa suo.

Per trasparenza totale (e senza che ciò costituisca un freno all'approvazione della proposta governativa) ricordiamo che secondo il cpv. 2 dell'art 24 della Costituzione cantonale ticinese la legge può conferire la personalità di diritto pubblico ad altre comunità religiose oltre a quelle della Chiesa cattolica apostolica romana e della Chiesa evangelica riformata. Musica del futuro? Chissà!

VI. CONCLUSIONI

La maggioranza della Commissione della legislazione invita il Parlamento ad approvare il messaggio del 19 giugno 2012 n. 6653 non dando seguito all'iniziativa per la soppressione dell'obbligo di notifica al Vescovo dell'apertura di un procedimento penale e ad accettare invece la modifica della legge sulla Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino del 14 aprile 1997.

Per la maggioranza della Commissione legislazione:

Alex Pedrazzini, relatore
Agustoni - Franscella - Ghisolfi -
Giudici - Mellini - Minotti

Disegno di

LEGGE

sulla Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino del 14 aprile 1997; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 23 giugno 2010 presentata nella forma elaborata da Francesco Cavalli, Jacques Ducry e Werner Carobbio;
- visto il messaggio 19 giugno 2012 n. 6653 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 12 novembre 2012 n. 6653 R1 della maggioranza della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La Legge sulla Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino del 14 aprile 1997 è modificata come segue:

Art. 5a (nuovo)

Obbligo di notifica di un procedimento penale

Il procuratore pubblico notifica al presidente del Consiglio sinodale, entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale a carico di un pastore o un diacono quando l'ipotesi di reato è tale da pregiudicare l'esercizio della funzione.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.